ISTITUZIONE DI UNA IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUI GAS INCONDENSABILI DELLE RAFFINERIE DI PRODOTTI PETROLIFERI RESI LIQUIDI CON LA COMPRESSIONE

# Art. 6

Chiunque detiene gas di cui al precedente art. 1 in quantita' superiore a chilogrammi cento deve farne denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione od al piu' vicino comando o reparto della Guardia di finanza entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, verificata la regolarita' della denuncia, liquida l'imposta detraendo l'importo dell'imposta erariale di consumo gia' pagata in ragione di L. 0,11 per ogni chilogrammo di gas. Tale imposta di L. 0,11 deriva dalla applicazione dell'aliquota di L. 0,20 per mc. (1000 litri) ai 550 litri di gas allo stato aeroforme ricavabili da un chilogrammo di gas liquido di petrolio. L'imposta cosi' determinata deve essere versata alla competente sezione di Tesoreria provinciale entro venti giorni dalla notificazione.

Versione in vigore dal 24 novembre 1954, non più in vigore dal 14 dicembre 1995 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Istituzione di una imposta di fabbricazione sui gas incondensabili delle raffinerie di prodotti petroliferi resi liquidi con la compressione |
| Estremi | Decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1071 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 1954 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-una-imposta-di-fabbricazione-sui-gas-incondensabili/art-6/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it